

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (le "Condizioni Generali" o "CGA") si applicano a tutti i Contratti di acquisto di beni da parte di Casa del Gelato Srl; esse sono riportate sul sito web www.casagelato.it e costituiscono parte integrante di ogni ordine nel quale vengono espressamente richiamate. L'ordine evaso nel rispetto della conferma ricevuta da Casa del Gelato Srl presuppone, anche in assenza di sottoscrizione, la conoscenza e l'accettazione delle presenti condizioni generali.

1.2 Ai Contratti di Acquisto di Beni saranno, inoltre, applicabili le norme stabilite nelle procedure e linee di condotta eventualmente predisposte da Casa del Gelato Srl.

1.3 Le Condizioni Generali prevalgono, in ogni caso, sulle diverse condizioni generali eventualmente predisposte dal Fornitore.

1.4 Qualsiasi deroga alle Condizioni Generali sarà valida esclusivamente se approvata specificamente per iscritto da parte di Casa del Gelato Srl.

2. DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta ai termini ed alle espressioni altrove definiti nelle presenti Condizioni Generali, i termini e le espressioni con lettera maiuscola avranno il significato loro qui di seguito attribuito. I termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.

2.2 "Condizioni generali" ha il significato attribuito a questo termine all'articolo 1.1.

2.3 "Contratti di Acquisto di Beni" significa tutti i contratti di acquisto di beni da parte di Casa del Gelato Srl stipulati in conformità alle presenti Condizioni Generali.

2.5 "Evento di Forza Maggiore" ha il significato attribuito a questo termine all'articolo 1.1.

2.6 "Acquirente" significa Casa del Gelato Srl, con sede legale in Via Maestri del Lavoro 56, 41053 Pozza di Maranello, Modena, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01515040366.

2.7 "Fornitore" significa qualsiasi fornitore di beni o prestatore di servizi.

2.8 "Forecast Planning Volume (FPV)" significa il fabbisogno di un determinato bene e/o di una determinata materia prima, previsto da Casa del Gelato Srl sulla base delle previsioni di acquisto dei propri clienti.

2.9 "Norma Applicabile" significa qualsiasi disposizione di legge, previsione normativa o amministrativa, ordine, decreto o provvedimento giudiziario attualmente in vigore o la cui applicazione futura sia prevedibile nei paesi in cui i prodotti dell'Acquirente sono commercializzati, al momento della consegna al medesimo di un determinato bene oggetto di un Contratto, nella

misura in cui il Fornitore è o avrebbe dovuto esserne a conoscenza adottando l'ordinaria diligenza.

2.10 "Ordine Aperto" significa un ordine al Fornitore avente ad oggetto i termini e le condizioni applicabili ad eventuali futuri Ordini Chiusi.

2.11 "Ordine Chiuso" significa un ordine al Fornitore avente ad oggetto l'acquisto di una determinata quantità di beni, ai termini e condizioni ivi previsti, ovvero, nel corrispondente Ordine Aperto.

2.12 "Prodotti Semilavorati" significa i prodotti semilavorati diversi dalle materie prime.

2.13 "Specifiche Tecniche" indica le ricette, le composizioni, gli ingredienti, gli standard, le procedure e qualsiasi altra specifica disposizione di volta in volta indicata al Fornitore.

3. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore dichiara e garantisce:

- di essere consapevole che l'Acquirente si occupa di sviluppo, produzione e commercializzazione di gelato artigianale, sorbetti e dessert;

- di essere consapevole che l'attuale organizzazione dell'industria alimentare richiede l'utilizzo di modelli organizzativi integrati, elevati standard qualitativi ed un alto livello di cooperazione tra i fornitori ed i loro clienti;

- di essere consapevole che l'Acquirente persegue lo scopo primario di garantire che i prodotti raggiungano livelli elevati di qualità, affidabilità, aggiornamento tecnico, sostenibilità e competitività;

- di poter contribuire, grazie alla propria organizzazione finanziaria e tecnica, al conseguimento di tale obiettivo.

3.2 Le dichiarazioni e garanzie ai sensi del presente Articolo 3 costituiscono un presupposto essenziale per la costituzione del rapporto di fornitura con il Fornitore.

4. ORDINE D'ACQUISTO

4.1 Il Contratto si perfeziona al momento della ricezione da parte dell'Acquirente dell'accettazione scritta del Fornitore di un Ordine Chiuso e/o di un Ordine Aperto, ovvero, mediante l'esecuzione da parte del Fornitore del medesimo Ordine Chiuso e/o Ordine Aperto.

4.2 L'esecuzione da parte del Fornitore di un Ordine Chiuso e/o Aperto comporta, in ogni caso, l'accettazione incondizionata delle presenti Condizioni Generali e delle Specifiche Tecniche eventualmente predisposte dall'Acquirente.

4.3 Qualsiasi deroga a quanto previsto in un Ordine Chiuso e/o Aperto sarà valida esclusivamente se approvata specificamente per iscritto da parte di Casa del Gelato Srl.

4.4 In caso di mancata accettazione da parte del Fornitore di un Ordine Chiuso e/o Aperto entro 5 giorni dalla sua ricezione, l'Acquirente avrà la facoltà di revocare il relativo Ordine e rivolgersi ad altro Fornitore.

5. FABBISOGNO PREVISTO (FPV)

L'Acquirente avrà la facoltà di presentare, se necessario, al Fornitore un Forecast Planning Volume (FPV); esso non è in alcun modo vincolante per le parti e potrà essere utilizzato dal Fornitore ai soli fini di pianificazione della produzione. Pertanto, il Fornitore non è autorizzato a contrarre obblighi a fronte dell'emissione da parte di Casa del Gelato di un Forecast Planning Volume (FPV).

6. CONSEGNA DEI BENI

6.1 I beni devono essere consegnati a cura e spese del Fornitore, resa DELIVERED DUTY PAID (DDP Incoterms® 2020), presso la sede di Casa del Gelato Srl in Via Maestri del lavoro 56, 41053 Maranello (MO) o dove altrimenti indicato da quest'ultima.

6.2 In deroga a quanto previsto dall'articolo 1510, comma 2, cod. civ., il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere.

6.3 Non sono consentite consegne e/o prestazioni di servizi anticipate o parziali, salvo espresso consenso scritto dell'Acquirente.

6.4 L'Acquirente avrà diritto di rispedire al Fornitore, a costo, spese e rischio del medesimo Fornitore, qualsiasi bene consegnato prima della data di consegna, ovvero, di addebitare al Fornitore i relativi costi di magazzinaggio ed ogni altro costo o spesa derivante o comunque connesso con la consegna del bene prima della data di consegna; Casa del Gelato Srl avrà diritto, inoltre, di compensare i suddetti costi o spese con i pagamenti ancora dovuti al Fornitore. In ogni caso, i termini di pagamento del corrispettivo decorreranno dalla data di consegna originariamente pattuita.

6.5 Il Fornitore dichiara e garantisce che le quantità di beni consegnati corrisponderanno alle quantità ordinate mediante l'Ordine Chiuso. In caso di consegna in quantità eccedente quella ordinata, l'Acquirente avrà diritto, alternativamente, di:

- accettare le quantità consegnate nonostante le differenze;
- rispedire al Fornitore, a costo, spese e rischio del medesimo, i beni consegnati in eccesso.

6.6 La stessa regola si applicherà ai beni non richiesti o consegnati in mancanza di un regolare ordine.

6.7 Le date di consegna indicate negli Ordini Chiusi sono essenziali nell'interesse dell'Acquirente, il quale, in ogni caso, avrà diritto, previa semplice comunicazione scritta al Fornitore, di modificare le date di consegna indicate.

6.8 Nel caso in cui sia possibile prevedere un ritardo nella consegna dei beni, il Fornitore deve prontamente informare l'Acquirente delle ragioni del ritardo e della nuova data prevista per la consegna, fatto salvo ogni diritto di risarcimento dei danni per il ritardo ai sensi di legge e delle presenti Condizioni Generali.

6.9 In caso di ritardo nella consegna che non sia dovuto ad un Evento di Forza Maggiore, l'Acquirente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ., fermo restando il diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno.

6.10 In tal caso, il Fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale ex articolo 1382 cod. civ. per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna originariamente pattuita, pari all'1% (uno per cento) del valore del relativo Ordine Chiuso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Fermo restando, comunque, il diritto alla risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 15. L'Acquirente avrà diritto a compensare, in tutto o in parte, l'importo della penale con i pagamenti ancora dovuti al Fornitore.

6.11 Il titolo sui beni ed il relativo rischio sono trasferiti all'Acquirente al momento della consegna ovvero ad un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna sopra indicato.

6.12 La ricezione incondizionata dei beni non costituisce accettazione definitiva degli stessi. Il Fornitore, contestualmente, deve consegnare all'Acquirente tutta la documentazione necessaria e sufficiente al regolare utilizzo e commercializzazione dei beni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni pertinenti richieste al fine di garantire la conformità dei beni con le leggi applicabili, con regole, requisiti e obblighi di importazione / esportazione. Il Fornitore si impegna a far sì che tale documentazione sia completa e corretta e fornita al momento opportuno.

7. IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

7.1 Il Fornitore dovrà fornire i beni con un imballaggio adeguato, tenuto conto della natura degli stessi, conforme ai migliori standard del settore, nonché dotato dei contrassegni appropriati, secondo le Norme Applicabili.

7.2 Il Fornitore dovrà adottare tutte le misure necessarie a proteggere i beni da intemperie, manomissioni, ammaloramenti, incidenti di carico, scarico, trasporto, condizioni di stoccaggio (...)

7.3 Il Fornitore dovrà apporre appropriati contrassegni sull'imballaggio dei beni che richiedono un imballaggio speciale o la necessità di adottare particolari precauzioni durante lo scarico. Il Fornitore dovrà inoltre avvertire l'Acquirente riguardo alla necessità di adottare tali precauzioni.

7.4 Nell'eventualità che al Fornitore sia richiesto un imballaggio speciale, esso dovrà rispettare tutte le indicazioni fornite dall'Acquirente.

7.5 Il Fornitore sarà responsabile per tutte le spese sostenute e/o i danni subiti in seguito ad irregolarità nell'imballaggio o nella spedizione.

8. ISPEZIONI

8.1 Il Fornitore consentirà a personale incaricato di Casa del Gelato di accedere ai propri locali ed effettuare ispezioni al fine di verificare la regolare esecuzione della fornitura prevista da un Contratto.

8.2 Il Fornitore presterà tutta la necessaria collaborazione alle ispezioni e fornirà qualsiasi informazione e/o assistenza.

8.3 L'eventuale ispezione da parte dell'Acquirente di Prodotti Semilavorati in qualsiasi momento durante la produzione non equivarrà all'accettazione dei medesimi Prodotti Semilavorati.

8.4 I Prodotti Semilavorati dovranno essere attentamente verificati e certificati dal Fornitore prima della spedizione.

9. QUALITÀ

9.1 Il Fornitore garantisce che i beni sono:

- conformi a quanto previsto nel Contratto e/o nell'Ordine Aperto e/o nell'Ordine Chiuso;
- conformi alle schede tecniche approvate dall'Acquirente;
- prodotti in conformità alle Norme Applicabili, inclusi i regolamenti ambientali, sanitari e di sicurezza, nonché le leggi sul lavoro;
- esenti da vizi di qualsivoglia natura e/o genere che ne diminuiscano la qualità, il valore, la commercializzazione sicura, ovvero, li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

9.2 Il Fornitore darà immediata comunicazione all'Acquirente, fornendo tutti i relativi dettagli, laddove dovesse accorgersi dell'esistenza, o potenziale esistenza, di:

- difformità in Prodotti già consegnati all'Acquirente;
- errori o omissioni nelle indicazioni fornite relative ai beni.

L'Acquirente potrà, a propria discrezione, e a spese del Fornitore:

- richiamare qualsiasi Prodotto in cui i beni siano già stati incorporati e venduti dall'Acquirente ai propri clienti (con eventuale rimborso, credito o sostituzione, che saranno in ciascun caso effettuati dal Fornitore a discrezione dell'Acquirente);
- dare comunicazione, per iscritto o in altra forma, ai propri clienti riguardo alle modalità di utilizzo di qualsiasi Prodotto in cui i beni siano già stati incorporati e venduti; in ogni caso in cui, in base all'identificazione, da parte dell'Acquirente, dei suoi clienti o di qualsiasi terzo, di qualsiasi difetto nei relativi Prodotti, l'Acquirente ragionevolmente ritenga che tale difettosità infici, o possa inficiare, qualsiasi Prodotto fornito, implicando un rischio, anche potenziale, di morte o di danni alla salute delle persone.

9.3 Nel caso in cui i beni dovessero rivelarsi non conformi e/o viziati, l'Acquirente avrà diritto di:

- chiedere la sostituzione dei beni non conformi e, in tal caso, i beni saranno: (i) rispediti al Fornitore a costo, spese e rischio del medesimo Fornitore; (ii) sostituiti immediatamente con altri beni conformi; e (iii) riconsegnati a costo, spese e rischio del Fornitore presso la sede di Casa del Gelato Srl o dove altrimenti indicato da quest'ultima;
- risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 14, salvo il risarcimento del danno.

9.4 Nel caso in cui i beni dovessero rivelarsi solo in parte non conformi l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere il Contratto anche con riferimento ai beni conformi.

9.5 Il Fornitore dichiara e garantisce di aver ottenuto tutte le necessarie certificazioni, licenze, autorizzazioni e permessi per la produzione dei beni. Il Fornitore si obbliga, in ogni caso, a tenere indenne e manlevare Casa del Gelato da qualsiasi azione, pretesa, molestia o turbativa, nonché dai danni, costi e spese ad esse relativi (inclusi costi di difesa, pagamenti e spese legali) derivante dalla violazione di tale garanzia.

9.7 Il Fornitore garantisce che tutto il personale impiegato nell'esecuzione del Contratto è, e sarà, in regola rispetto alla vigente normativa giuslavoristica, antinfortunistica, previdenziale ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e che sarà inquadrato e retribuito secondo i termini stabiliti dal contratto di lavoro di volta in volta vigente, stipulato con le organizzazioni sindacali di categoria, sia in sede nazionale che – eventualmente – in sede integrativa.

10. RESPONSABILITÀ E DANNI

10.1 Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevare Casa del Gelato da qualsiasi danno, azione, pretesa, molestia o turbativa, nonché dai danni, costi e spese ad esse relativi (inclusi costi di difesa, pagamenti e spese legali) derivante dalla fornitura di beni non conformi alle Norme Applicabili, inclusi i regolamenti ambientali, sanitari e di sicurezza, nonché le leggi sul lavoro.

10.2 L'Acquirente sarà tenuta a informare tempestivamente il Fornitore di ogni richiesta, contestazione, domanda o procedimento e potrà, in relazione alla medesima, adottare ogni più opportuna iniziativa stragiudiziale e giudiziale in ogni competente sede, ivi compresa la chiamata in causa del Fornitore in eventuali giudizi instaurati da terzi.

10.3 Il Fornitore garantisce che (i) la produzione e la fornitura dei Beni ai sensi del Contratto non viola alcun diritto di terzi, (ii) i beni sono stati prodotti con know-how di proprietà del Fornitore, o che il Fornitore aveva diritto di utilizzare sulla base di un titolo valido ed efficace, e (iii) non sono state avanzate pretese di terzi in relazione ai beni oggetto del Contratto. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevare Casa del Gelato da qualsiasi danno, azione, pretesa, molestia o turbativa, nonché dai danni, costi e spese ad esse relativi (inclusi costi di difesa, pagamenti e spese legali) derivante dalla violazione delle garanzie di cui al presente articolo.

11. FORZA MAGGIORE

11.1 L'inadempimento di una delle parti alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto non sarà imputabile a tale parte se causato da un Evento di Forza Maggiore.

Per evento di forza maggiore si intende qualsiasi evento imputabile a circostanze al di là del ragionevole controllo della Parte, comprendenti – in via non limitativa – calamità naturali, provvedimenti dell'autorità pubblica, incendi, terremoti, inondazioni o altri disastri naturali, epidemie, pandemie, embarghi, insurrezioni, rivolte e altri disordini civili, guerre, disposizioni legali o governative, scioperi, scarsità delle forniture necessarie e/o mancanza di disponibilità dei mezzi di trasporto o altre contingenze, scarsità e/o difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime.

11.2 In caso di Evento di Forza Maggiore che colpisca il Fornitore, questo è tenuto a comunicare per iscritto all'Acquirente il verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore entro 24 ore dall'inizio dell'Evento, nonché a adempiere alla propria prestazione non appena possibile.

11.3 In caso di Evento di Forza Maggiore che si protragga per un periodo superiore a 30 giorni, l'Acquirente ha diritto di risolvere il Contratto.

12. CORRISPETTIVO

12.1 Il corrispettivo dei beni è quello indicato nell'Ordine Chiuso e/o nell'Ordine Aperto, ovvero risultante da listini indicati.

12.2 I corrispettivi dei beni si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, nonché al netto dell'IVA. I corrispettivi possono essere modificati soltanto previa espressa approvazione per iscritto da parte dell'Acquirente.

12.3 In ogni caso, su richiesta di Casa del Gelato, il Fornitore sarà tenuto a fornire il dettaglio dei costi per ogni bene fornito e servizio prestato in esecuzione del relativo Contratto.

12.4 Salvo ove espressamente e diversamente specificato nel relativo Ordine Chiuso e/o Ordine Aperto, le spese di imballaggio, trasporto, spedizione, assicurazione e consegna, nonché ogni eventuale onere fiscale di natura indiretta che dovesse riguardare la fornitura, sono a carico del Fornitore.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

13.1 Salvo diverso accordo, il corrispettivo dei beni sarà versato con le modalità RIBA 60 giorni fine mese.

13.2 Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse in originale come indicato nell'Ordine Chiuso e/o nell'Ordine Aperto.

13.3 Oltre alle indicazioni obbligatorie ai sensi di legge, ciascuna fattura dovrà puntualmente riportare:

a) data e numero dell'Ordine cui si riferisce, nonché il numero della distinta di imballaggio;

b) corrispettivo e l'eventuale IVA applicabile, salvo i casi in cui l'esenzione da tale imposta sia contemplata ai sensi delle vigenti leggi tributarie; in questi casi dovrà essere inviata a

casadelgelato@legamail.it una dichiarazione scritta sostitutiva con gli estremi della relativa P.I. e del C.F.;

c) coordinate bancarie del conto su cui accreditare il bonifico;

d) data ed il numero del Documento di Trasporto (DDT).

In caso di mancata puntuale indicazione di alcuno dei sopra elencati elementi, le fatture potranno essere restituite al Fornitore per essere completate ed il relativo pagamento resterà sospeso fino alla ricezione di una fattura debitamente completata.

13.4 Il Fornitore manterrà in modo completo ed accurato la documentazione riguardante i beni forniti e i servizi prestati in esecuzione di un Ordine, inclusa quella relativa a beni da fatturare e ai pagamenti già effettuati, in conformità ai principi di contabilità generalmente applicati e li conserverà, ai sensi della Normativa Applicabile, per un periodo di 10 (dieci) anni dall'ultimo pagamento.

13.5 Il Fornitore fornirà tutta la documentazione e le altre informazioni riguardanti i beni forniti ed i servizi prestati in esecuzione di un Ordine che potranno essere ragionevolmente richieste al fine di verificarne l'accuratezza e la conformità con il relativo Ordine.

14. RISOLUZIONE

14.1 In aggiunta agli altri casi previsti dalle presenti Condizioni Generali e fermo il diritto di Casa del Gelato di richiedere il risarcimento dei danni, questi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- inadempimento da parte del Fornitore delle obbligazioni previste agli articoli 3, 6, 9, 11, 17 e 23.1.

- in caso di cambio di controllo del Fornitore.

14.2 Fermo restando quanto precede, l'Acquirente avrà facoltà di risolvere il Contratto previa diffida a adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del cod. civ., con assegnazione di un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di inadempimento del Fornitore ai propri obblighi previsti dal Contratto, cui il Fornitore stesso non abbia posto rimedio entro il termine indicato.

15. RECESSO

15.1 Casa del Gelato avrà la facoltà di recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, dando preavviso scritto al Fornitore almeno 30 giorni prima della data di efficacia del recesso.

15.2 L'Acquirente avrà inoltre la facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato qualora il Fornitore venga dichiarato fallito ovvero attivi (o venga attivata) una procedura di liquidazione volontaria o di estinzione della società del Fornitore, ovvero venga ammesso ad una procedura concorsuale o stipuli un qualsivoglia accordo o concordato con i suoi creditori.

15.3 In caso di recesso, al Fornitore sarà riconosciuto esclusivamente il corrispettivo dovuto per i beni forniti alla data del recesso.

15.4 In caso di cessazione per qualsiasi causa degli effetti del presente Contratto, il Fornitore collaborerà con l'Acquirente al fine del trasferimento dell'attività ad altri fornitori. Tale assistenza includerà, senza limitazioni, la predisposizione di una ragionevole scorta dei beni in grado di coprire le esigenze per il periodo intercorrente tra la data della cessazione degli effetti del Contratto e l'inizio della produzione presso una struttura di terzi.

16. RICETTE

Eventuali ricette e preparazioni comunicate al Fornitore per la produzione dei beni, avvalendosi della proprietà intellettuale e/o del know-how di Casa del Gelato rimangono di proprietà esclusiva di quest'ultima.

Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi perdita, furto, distruzione o manomissione di tali informazioni.

Il Fornitore pertanto dovrà i) custodire e utilizzare informazioni con la massima cura e diligenza e unicamente per la produzione dei beni, ii) astenersi dal trasferire o divulgare le informazioni ricevute a terzi non specificamente a ciò autorizzati da parte di Casa del Gelato, iii) alla cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, restituire immediatamente all'Acquirente, comunque non oltre otto (8) giorni dalla richiesta, qualsiasi ricetta, informazione, disegno, progetto.

17. RISERVATEZZA

17.1 Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dirigenti, amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti cui i documenti e informazioni siano stati comunicati, a mantenere strettamente riservati i documenti e le informazioni relativi alla proprietà intellettuale, al know-how tecnico e commerciale di proprietà di Casa del Gelato in relazione ai Prodotti Semilavorati, ai beni forniti in esecuzione di un ordine, non divulgandoli a terzi e facendo in modo che non vengano utilizzati per scopi diversi dell'esecuzione del contratto.

La violazione della presente disposizione potrà comportare la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto da parte dell'Acquirente.

17.2 L'impegno di riservatezza di cui al presente articolo perdurerà per 5 anni dopo la conclusione del contratto.

18. PUBBLICITA' E PROMOZIONE

Il Fornitore non potrà, a meno di previo consenso scritto di Casa del Gelato, utilizzare il marchio, il logo e/o il nome commerciale di Casa del Gelato Srl nel proprio materiale pubblicitario o promozionale.

19. ASSICURAZIONE

Il Fornitore stipulerà e manterrà in vigore a proprie spese per tutta la durata del contratto e per un ulteriore periodo di 2 anni a partire dalla data di consegna dei beni una polizza assicurativa per la responsabilità civile da prodotto, per un importo

adeguato in grado di coprire tutte le possibili pretese, azioni e procedimenti legali relative o derivanti dalla fornitura dei beni difettosi.

Il Fornitore dovrà consegnare una copia del certificato di tale polizza assicurativa su richiesta scritta dell'Acquirente.

20. MODIFICHE

20.1 Il Fornitore non potrà modificare o apportare variazioni ai Prodotti Semilavorati ed in generale ai beni forniti in esecuzione di un Contratto o ai relativi processi e materiali di produzione senza il previo consenso scritto di Casa del Gelato. In particolare, nel caso di prodotti semilavorati e preparazioni alimentari, il Fornitore è tenuto a comunicare l'intenzione di procedere a variazioni del bene con un preavviso minimo di dieci (10) mesi.

21. CESSIONE

21.1 Il Fornitore non potrà cedere o trasferire, in tutto o in parte, i diritti, i crediti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione di un Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

22. VARIE

22.1 Se una delle previsioni delle Condizioni Generali sia o divenga invalida o inefficace ai sensi delle norme applicabili, di decisioni o lodi arbitrali o di autorità giudiziarie competenti, le restanti previsioni rimarranno valide ed efficaci e le parti accettano di modificarla nella misura necessaria a garantirne la conformità con tale norma o decisione.

22.2 Il mancato o ritardato esercizio da parte di Casa del Gelato o del Fornitore di qualsiasi diritto o rimedio previsto nelle Condizioni Generali o dalla legge non costituirà una rinuncia allo stesso o ad ogni altro diritto o rimedio, né pregiudicherà il futuro esercizio dello stesso o di altri diritti o rimedi. Il parziale esercizio di tale diritto o rimedio non precluderà ogni ulteriore esercizio dello stesso o l'esercizio di ogni altro diritto o rimedio. La rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio ai sensi delle presenti Condizioni Generali o di legge sarà efficace e valida solo se effettuata in forma di atto scritto.

23. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

23.1 Ai fini dell'esecuzione del Contratto, le parti si impegnano reciprocamente a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento Generale (UE) 2016/679 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché, nei limiti della relativa applicabilità, al D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

23.2 Con l'accettazione del presente Contratto, le parti, per quanto di rispettiva competenza, riconoscono che i dati personali propri e/o dei propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive del Contratto, potranno essere comunicati

alla controparte e da quest'ultima trattati in qualità di Titolare autonomo del trattamento per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto.

23.3 In particolare, il Fornitore riconosce che i dati personali propri e/o dei propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al Contratto, saranno trattati da Casa del Gelato in qualità di Titolare autonomo del trattamento per le finalità e secondo le modalità indicate nell'Informativa Fornitori, consulenti e agenti", resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR, che il Fornitore si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti e/o collaboratori.

23.4 Fermo restando quanto sopra, tenuto conto del contenuto e della tipologia di servizi oggetto del Contratto e laddove l'esecuzione dello stesso implichi il trattamento da parte del Fornitore di dati personali di cui l'Acquirente sia titolare del trattamento e da compiersi per conto di quest'ultima, il Fornitore si impegna ad accettare la qualifica di "Responsabile del trattamento" ex art 28 GDPR, ove in tal senso richiesto, sulla base del modello di contratto di designazione a responsabile del trattamento.

24. COMUNICAZIONI

24.1 Qualsiasi comunicazione o notifica, anche di carattere giudiziario, relativa a ciascun Contratto ovvero alle presenti Condizioni Generali sarà debitamente e validamente data a Casa del Gelato all'indirizzo PEC: casadelgelato@legamail.it all'attenzione della Direzione Acquisti, ovvero al diverso indirizzo, telefono, PEC e/o fax che l'Acquirente avrà fornito mediante comunicazione scritta mezzo fax o per via telematica.

25. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

25.1 Le presenti Condizioni Generali ed i singoli ordini sono disciplinati dalla legge italiana e dal Codice civile.

25.2 Per qualsiasi controversia sulla interpretazione, esecuzione, validità delle presenti Condizioni Generali e dei Contratti sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena.